Documenti

Anno XX - numero 3 Giovedì 22 gennaio 2015

CESI Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti

Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - DCB Roma
Euro 0,70
Abbonamento annuale Euro 26,00
La copia si può anche acquistare nelle nostre sedi Confsal in tutta Italia

confsal

Società Cultura Lavoro

SETTIMANALE DI POLITICA E INFORMAZIONE SINDACALE — CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

Sito Internet: www.confsal.it

E-mail: redazione@confsal.it

INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE

Accesso e decadenza della fruizione delle indennità Aspi e mini Aspi

Per pensionamento valutazione requisiti ai fini della contribuzione figurativa

L'art. 2, comma 40, lett. c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro) prevede, tra le altre, quale ipotesi di decadenza dalla fruizione delle indennità mensili di disoccupazione Aspi e mini-Aspi il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato".

Poiché, la previsione normativa sopra richiamata, introdotta dalla legge di riforma nell'ambito della disciplina delle "nuove" indennità di disoccupazione Aspi e mini-Aspi, differisce sostanzialmente dalle precedenti disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti, a riguardo l'Inps, con la circolare n. 180 del 23/12/2014, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, ha fornito specifiche precisazioni.

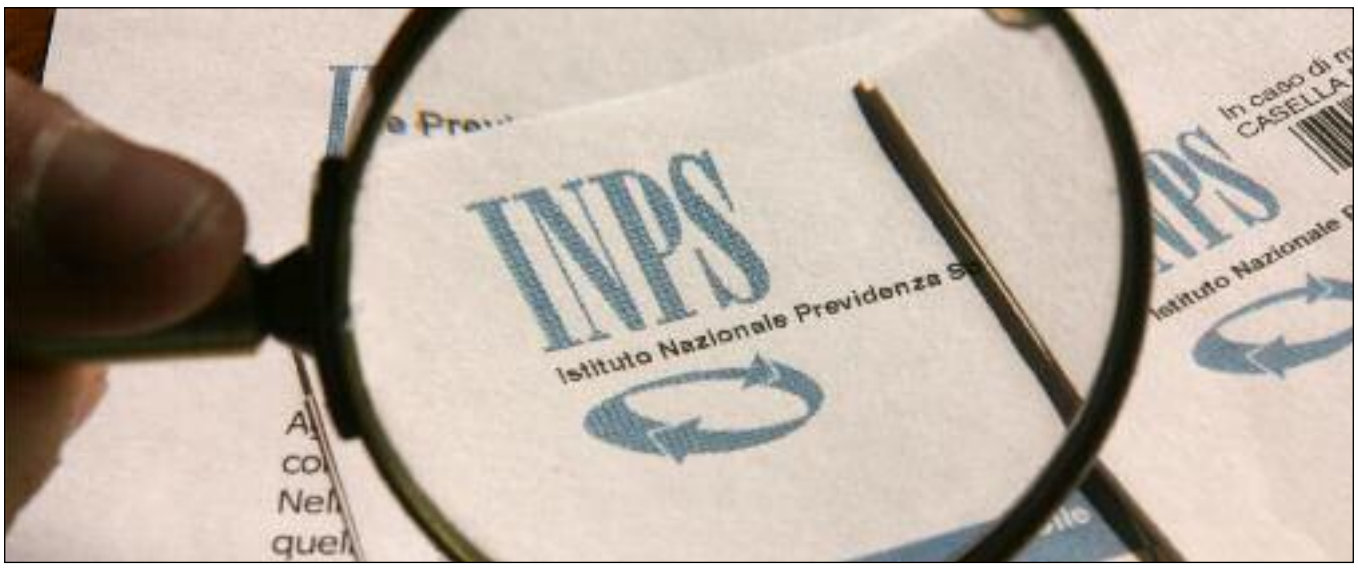

Accesso e decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.

Soggetti che perfezionano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età pari o superiore a 62 anni.

Come enunciato in premessa, l'articolo 2, comma 40, lett. c), della Legge n. 92 del 2012 prevede, tra le altre, quale ipotesi di decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato".

Per effetto della richiamata disposizione il lavoratore - al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato - non può accedere alle indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, ovvero, decade dalle predette prestazioni in corso di fruizione.

L'applicazione di questo criterio non pone problemi per i soggetti che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti, di cui all'articolo 24, commi 6,7,10,11, del Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011 e s.m.i., per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata con età pari o superiore a 62 anni.

Pertanto devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica (vedi punto 3 della circolare n. 35 del 14.3.2012).

I soggetti che percepiscono indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI decadono dalla fruizione delle predette indennità dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica.

Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni.

I soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni, stante la previsione dell'art. 24, comma 10, del citato Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011 e

A PAGINA 2

ANNO 2015

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione

In base a rivalutazione reddito familiare

Le disposizioni dell'Inps illustrate con circolare n. 181/2014, trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:

- Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati

A PAGINA 4

all'interno

❒ Nuove modalità di presentazione della richiesta di assegni per il nucleo familiare dei i lavoratori di ditte cessate o fallite.
a pagina 3

❒ Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e di quelli a tempo indeterminto (O.T.I.)
a pagina 3

❒ La crisi non deve essere un alibi per non investire nella prevenzione. Seminario internazionale a sostegno di crescita e competitività delle imprese.
a pagina 4

ENERGIE RINNOVABILI

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Per gli operatori del settore "verde"

Questo il tema del workshop tenutosi presso la Direzione generale Inail di Roma Eur, al quale hanno preso parte, con la partecipazione della Confsal, rappresentanti delle parti economiche e sociali per esaminare lo sviluppo in atto dei cosiddetti "lavori verdi" o "green jobs" che interessano il manifatturiero, l'agricoltura, la ricerca e sviluppo, i servizi che contribuiscono a preservare o risanare la qualità ambientale.

L'Inail, in qualità di Centro di Collaborazione dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, intende contribuire al raggiungimento dell'obiettivo posto dall'Organizzazione Mondiale in merito alla tutela dei lavoratori impiegati nel settore "verde", che comprende trasporti, turismo, agricoltura, edilizia, gestione dei rifiuti, rinnovabili, finanza, anche come soluzione per superare l'attuale crisi economica ed ecologica che stiamo attraversando.

Inoltre, la definizione e l'individuazione di nuove figure professionali collegate alle diverse fasi di sviluppo delle filiere produttive richiederà una valutazione qualitativa in ordine ai diversi aspetti professionali, retributivi e organizzativi e quindi di salute e sicurezza sul la-

A PAGINA 4

s.m.i., in ordine alla riduzione percentuale del trattamento pensionistico, possono fruire delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI fino al compimento di 62 anni di età in assenza di domanda di pensione anticipata.

Detti soggetti, pertanto, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 62simo anno di età, prima decorrenza utile della pensione anticipata, senza riduzioni percentuali.

Diversamente, i soggetti in possesso del prescritto requisito contributivo che presentano domanda di pensione anticipata prima del mese precedente quello di compimento del 62simo anno di età - stante l'espressa volontà degli stessi di accedere alla pensione anticipata nonostante la riduzione percentuale della medesima pensione - decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione (data di decorrenza della pensione anticipata).

Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni ed ai quali si applica l'articolo 6, comma 2-quater, del Decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14 del 2012 e s.m.i.

Com'è noto, l'articolo 6, comma 2-quater, del Decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14 del 2012 e s.m.i., stabilisce che la riduzione percentuale della pensione anticipata, prevista dall'art. 24, comma 10, del Decreto-legge n. 201 del 2011 per chi accede alla stessa con età inferiore a 62 anni, non si applica limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal Testo unico di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Le relative istruzioni sono state fornite con il messaggio n. 5280 dell' 11 giugno 2014.

Con riferimento ai soggetti con età inferiore a 62 anni, devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del requisito contributivo che, per effetto dell'applicazione del sopra richiamato articolo 6, comma 2-quater, non comporta la riduzione percentuale della pensione anticipata.

Con riferimento a tali soggetti, qualora all'esito dell'istruttoria della domanda di pensione anticipata dovesse risultare applicabile la riduzione percentuale del trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011 e s.m.i., la Sede avrà cura di informare gli interessati della facoltà di chiedere il riesame del provvedimento di reiezione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, previa rinuncia alla domanda di pensione anticipata.

INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE

Accesso e decadenza della fruizione delle indennità Aspi e mini Aspi

Com'è noto, i titolari di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI possono svolgere attività lavorativa con conseguente sospensione delle predette indennità.

Può verificarsi che a seguito dell'accredito della contribuzione relativa alla predetta attività lavorativa, i soggetti in questione con età inferiore a 62 anni, raggiungano il requisito contributivo che, per effetto dell'applicazione del sopra richiamato articolo 6, comma 2-quater, non comporta la riduzione percentuale della pensione anticipata.

In tali casi i predetti soggetti decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del predetto requisito contributivo.

Soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 24 del D.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011 e s.m.i., nei confronti dei soggetti per i quali continuano ad applicarsi in materia di requisiti di accesso alla pensione le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, trova applicazione la disciplina delle decorrenze della pensione di vecchiaia e di anzianità previgente alla predetta disposizione, e cioè le c.d. finestre di accesso.

In ordine alla decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI di tali soggetti, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui alla nota citata in premessa, si rappresenta che la stessa va riferita alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità.

Pertanto, tali soggetti, raggiunti i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dalla data di apertura della c.d. finestra di accesso.

In coerenza con quanto sopra detto devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità (data di apertura della c.d. finestra di accesso).

I chiarimenti sopra forniti si applicano:

1. ai soggetti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 (articolo 24, comma 14, del Decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011 e s.m.i.);

2. ai soggetti che, ancorché maturino i requisiti pensionistici successivamente al 31 dicembre 2011, appartengono ad una delle categorie dei lavoratori beneficiari delle c.d. salvaguardie pensionistiche;

3. ai soggetti non vedenti di cui all'art. 1, comma 6, del Decreto legislativo n. 503 del 1992 (circolare n. 35 del 14 marzo 2012), purché non siano iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste;

4. ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% di cui all'art. 1, comma 8, del Decreto legislativo n. 503 del 1992 (circolare n. 35 del 14 marzo 2012), purché non siano iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste;

5. ai soggetti che accedono alla pensione in totalizzazione di cui al D.lgs. n. 42 del 2006 e s.m.i.;

6. alle lavoratrici che in via sperimentale possono accedere entro il 2015 al trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, avendo optato ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i..

Soggetti iscritti alla Gestione Pubblica, al Fondo Speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., al Fondo di Quiescenza Poste.

Per i soggetti di cui ai precedenti punti, iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste, come è noto, la prima decorrenza utile della pensione può avvenire nel corso del mese e prescinde dalla data di presentazione della domanda, in quanto il trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti pensionistici prescritti, previa risoluzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, tali soggetti decadono dalla fruizione dell'indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI dal giorno successivo a quello di perfezionamento dei requisiti previsti nelle già specificate tipologie di pensione e quindi, alla prima decorrenza utile della pensione.

Devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI nei casi in cui le indennità in esame abbiano la medesima decorrenza del trattamento pensionistico.

Valutazione ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata a seguito della fruizione delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini-ASpI.

Com'è noto l'art. 2, comma 10, della Legge n. 92 del 2012 prevede che i periodi di contribuzione figurativa riconosciuti per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, mentre non sono utili ai fini del diritto a pensione nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Come precisato al punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione anticipata, da parte dei soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla previgente normativa.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 22, comma 1, lett. b), della Legge n. 153 del 1969 prevede che possano accedere alla pensione di anzianità i soggetti che "possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro…", con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Considerata la relazione di equivalenza che sussiste tra le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e la previgente indennità di disoccupazione ordinaria - tenuto anche conto del rinvio operato dall'art. 2, comma 24-bis, della Legge n. 92 del 2012 alle norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola - la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità.

Le Sedi avranno cura di trattare le posizioni non ancora definite tenendo conto delle disposizioni di cui al presente punto.

Sinergie tra le Linee di prodotto servizio Prestazioni a sostegno del reddito ed Assicurato Pensionato.

Ferme restando le funzioni di coordinamento dei Direttori Regionali, i Direttori Provinciali/di Area metropolitana/di Filiale di coordinamento ed i Responsabili di Agenzia avranno cura di assicurare, in fase di lavorazione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, la collaborazione tra gli operatori della Linea di prodotto servizio Assicurato Pensionato e gli operatori della Linea di prodotto servizio Prestazioni a sostegno del reddito, affinché questi ultimi possano acquisire le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione delle istruzioni contenute nei paragrafi precedenti (data di perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione, decorrenza dei trattamenti pensionistici, eventuale aggiornamento del conto assicurativo, sussistenza dei presupposti per l'applicazione della riduzione percentuale della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del Decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011 e s.m.i.).

Gli operatori della Linea prodotto servizio Assicurato Pensionato, al momento della liquidazione di un provvedimento di pensione, provvederanno, comunque, a verificare in procedura l'eventuale presenza di contestuali prestazioni di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, o di domande presentate per conseguire una delle predette prestazioni, comunicando tempestivamente agli operatori della Linea prodotto servizio Prestazioni a sostegno del reddito le informazioni di cui sopra.

DITTE CESSATE

Presentazione richiesta assegni per le famiglie dei lavoratori

Le nuove modalità di presentazione telematica

L'Inps, con circolare n. 136/2014, informa che è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite.

La presentazione telematica delle domande in oggetto potrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

• Web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di Pin attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito" - funzione Anf Ditte Cessate/Fallite;

• Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

• Contact-Center - attraverso il numero verde 803.164.

A far data dal 1 gennaio 2015, le domande di assegno al nucleo familiare per le ditte cessate o fallite potranno essere presentate esclusivamente in via telematica.

Fino a tale data, al fine di rendere graduale il passaggio alla telematizzazione in via esclusiva, è previsto un regime transitorio durante il quale le istanze in discorso potranno essere trasmesse sia in via telematica che cartacea.

Aspetti procedurali

Si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio relativamente alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite.

Presentazione della domanda tramite Web

Per poter utilizzare il servizio di invio On-Line, il cittadino richiedente deve essere in possesso del Pin di autenticazione a carattere dispositivo, in base a quanto previsto con Circolare n. 50 del 15/03/2011.

Il servizio è disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it), nella sezione SERVIZI ON LINE, attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino - Autenticazione con Pin o Carta Nazionale dei Servizi - Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito - assegni al nucleo familiare - Anf ditte cessate/fallite.

All'interno del servizio, saranno disponibili le seguenti funzionalità:

• Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;

• Inserimento domanda:compilazione della domanda Anf lavoratori di ditte cessate o fallite ed invio telematico;

• Consultazione Domande: lista delle domande di ANF lavoratori di ditte cessate o fallite presentate/in corso di presentazione.

Invio della domanda

Per l'invio domanda il cittadino dovrà compilare una serie di pannelli nei quali dovranno essere rappresentate le informazioni necessarie alla presentazione della domanda. L'architettura del servizio prevede il prelievo automatico di alcune delle informazioni necessarie alla compilazione della domanda, quali, ad esempio, i dati anagrafici del nucleo familiare, i dati anagrafici dell'azienda e gli assegni eventualmente erogati dalla ditta.

Altri dati dovranno essere inseriti direttamente dal cittadino richiedente e confermati dallo stesso al temine dell'inserimento, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'istruttoria delle Sedi. Si riportano di seguito i principali contenuti delle diverse sezioni informative previste nell'iter di compilazione della richiesta in esame. Si precisa che, al termine di compilazione di ogni sezione, la procedura provvede a consolidare la domanda negli archivi di sistema; tale modalità consente al cittadino di intervenire sulla domanda stessa in momenti successivi e di inviarla all'Inps soltanto al momento della conferma finale; fino a detta conferma, difatti, la domanda verrà considerata 'in bozza'.

Sezione Dati richiedente

I dati anagrafici del richiedente sono precompilati dalla procedura.

Sezione Dati dell'azienda

I dati anagrafici dell'azienda sono precompilati dalla procedura a partire dalla matricola aziendale fornita dal cittadino.

Sezione Dati preliminari della domanda

Comprende le seguenti informazioni:

• Data di presentazione, impostata in automatico dal sistema alla data di attivazione del suddetto servizio;

• Il periodo richiesto, impostato in modo guidato dal sistema, che ne controlla la validità nell'ambito:

- della prescrizione;

- della data di cessazione o fallimento della ditta.

Le date di riferimento possono essere modificate dal cittadino nei termini di validità sopra descritti.

Sezione Dati Titolarità della contribuzione

Consente di individuare il titolare dei contributi. Nella prima versione del servizio, il titolare della contribuzione deve coincidere con il richiedente; prossimamente il servizio sarà esteso anche alle seguenti tipologie di titolarità: erede, affidatario.

Sezione Dati del Lavoratore

Il servizio recupera, a fronte del periodo di riferimento e del codice fiscale del titolare della contribuzione, le informazioni relative agli assegni eventualmente erogati dalla ditta.

Sezione Recapiti

Il servizio consente l'acquisizione di un indirizzo email e di un recapito telefonico del richiedente per poter ricevere eventuali comunicazioni da parte degli operatori che lavoreranno la domanda.

Sezione Sede di competenza

Il servizio individuerà la Sede di competenza relativa all'indirizzo della ditta cessata o fallita dichiarata dal cittadino.

Sezione Stato civile

Il cittadino deve dichiarare il suo stato civile alla data dell'inizio del periodo di riferimento della domanda. Inoltre, tale informazione dovrà essere fornita con riferimento a tutto il periodo al quale si riferisce la richiesta di prestazione, pertanto il servizio consente di inserire le eventuali variazioni di stato civile intervenute nell'intervallo temporale considerato.

Sezione composizione nucleo familiare

In tale sezione andranno inseriti i dati relativi ai componenti il nucleo familiare.

La lista suddetta verrà popolata inserendo singolarmente tutti i familiari che lo compongono. I dati anagrafici saranno recuperati dal sistema a fronte del codice fiscale del soggetto. Il richiedente sarà tenuto a inserire le informazioni relative alla residenza, all'eventuale attività e all'eventuale inabilità, con riferimento alla data iniziale del periodo richiesto.

Un soggetto, nato e residente all'estero, sprovvisto di codice fiscale, può essere inserito nel nucleo familiare attraverso la compilazione puntuale dei relativi dati anagrafici.

Sezione redditi

Per ogni componente del nucleo familiare (definiti nell'ambito della sezione precedentemente descritta) dovranno essere inseriti i redditi conseguiti nell'anno precedente il periodo della domanda.

Sezione dati di pagamento

Il cittadino richiedente deve definire le modalità di pagamento. Nel caso di accredito su conto corrente, il codice Iban relativo al Conto corrente su cui dovrà essere versato l'assegno. Nel caso di bonifico postale, avrà la possibilità di inserire un eventuale domiciliazione del pagamento diversa dalla propria residenza.

Sezione allegati

Il cittadino è tenuto ad allegare uno dei seguenti documenti a seconda che la ditta sia cessata o fallita:

Lavoratori di ditte cessate

La dichiarazione della ditta da cui risulti:

• la data di cessazione attività della ditta;

• i motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell'Anf al richiedente;

L'impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.

Lavoratori di ditte fallite

La dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e l'esistenza del rapporto di lavoro. La dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell'assegno e l'impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.

Sezione dichiarazione del richiedente

Autocertificazione del richiedente in merito alla percezione di eventuali trattamenti di famiglia italiani o esteri per le persone indicate nella composizione del nucleo familiare.

Sezione riepilogo dei dati inseriti

Viene esposto un riepilogo dei dati acquisiti nei pannelli precedenti.

Una volta confermati i dati, la domanda viene automaticamente inviata e protocollata.

Effettuato l'invio, il richiedente potrà stampare la ricevuta di presentazione della domanda e il documento in formato pdf del riepilogo dei dati.

Per poter presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria alla definizione della domanda viene fornita la possibilità di allegare documentazione in modalità differita attraverso la funzionalità "Consultazione Domande".

Presentazione della domanda tramite Patronato

La richiesta di assegni per il nucleo familiare può essere presentata tramite Patronato secondo le modalità già in uso.

Presentazione della domanda tramite Contact-Center

Il suddetto servizio è disponibile telefonando al Numero Verde 803.164, solo per gli utenti dotati di Pin dispositivo.

Istruzioni per gli operatori di Sede

Le applicazioni per la gestione delle domande di prestazione sono state integrate con le nuove funzionalità necessarie allo svolgimento delle istruttorie delle domande pervenute on-line.

Le specifiche istruzioni per gli operatori di sede saranno comunicate tramite gli usuali canali di messaggistica interna all'Istituto.

DETERMINAZIONE MEDIE SALARIALI

Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato e di quelli a tempo indeterminato

Direttive operative

Si riconferma che è affidato a ciascuna Direzione Regionale il coordinamento dell'attività di rilevazione dei salari contrattuali di tutte le relative Province, nonché il controllo, sia di calcolo che di merito, dei dati rilevati dalle singole Sedi. La Direzione Regionale, inoltre, deve verificare che i dati relativi alla contrattazione integrativa regionale del settore idraulico-forestale e di quello cooperativistico siano rilevati, in tutte le Province, in maniera uniforme. Si raccomanda ai Direttori di Sede di dare corso prontamente alle operazioni affinché sia rispettata la programmazione delle ulteriori fasi del processo che si concluderà con la trasmissione delle rilevazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'emanazione del Decreto direttoriale.

Considerato che l'insieme degli adempimenti deve essere portato a termine entro il 2 febbraio 2015, si suggerisce di contattare con immediatezza le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto.

Modulistica

Le tabelle RM1 O.T.D. Provincia.xls e RM2 O.T.I. Provincia.xls, destinate all'inserimento dei dati, sono state aggiornate e, come di consueto, sono scaricabili tramite il link: ftp://ftp.inps/applicazioni%20inps/Operai_Agricoli/i file andranno poi rinominati inserendo il nome della propria Provincia (ad esempio RM1 O.T.D. Agrigento.xls e RM2 O.T.I. Agrigento.xls). Nella stessa Directory gli operatori delle Province di AO, BG, BS, FI, PD, SS, TN, VR, avranno a disposizione tabelle personalizzate, che presentano settori agricoli particolari, specifici delle loro Province. Si precisa che nella Tabella di Riepilogo O.T.D. la riga A riporta in automatico il valore calcolato dalla tabella di ogni settore; la riga B visualizza l'incidenza percentuale di ogni settore; la riga C è ottenuta automaticamente, così come la retribuzione media giornaliera. Allo stesso modo, nella riga A della Tabella di Riepilogo O.T.I. sono automaticamente riportati i valori di ciascuna qualifica per ogni settore; la riga B visualizza l'incidenza percentuale; la riga C è calcolata determinando la retribuzione media giornaliera. Sono state inserite più formule di controllo che verificano la correttezza delle percentuali d'incidenza inserite, sia nelle tabelle dei diversi settori che in quelle di Riepilogo.

Entro gennaio 2015, le Sedi Provinciali dovranno inviare tutta la documentazione relativa alle rilevazioni alle Sedi Regionali e, previa verifica, entro e non oltre il 2 febbraio 2015, le Sedi Regionali provvederanno a collocare i file compilati e la documentazione scannerizzata nelle cartelle condivise appositamente create "Salari Medi Provinciali Regione", utilizzando quella di propria competenza. Qui di seguito il Link: \\23025B59.

Ai sensi della normativa che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 del D.p.r. 488/68 e di cui all'art.7 della Legge 233/1990 per i soggetti di cui all'art.8 della Legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti) e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, con circolare n. 165/2014 l'Inps impegna le Sedi a procedere annualmente alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, occupati nei vari settori in cui si articola l'attività del comparto agricolo.

SEMINARIO INTERNAZIONALE

La crisi non sia un alibi per non investire nella prevenzione

Per sostenere crescita e competitività delle imprese

Presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, si è svolto un importante Seminario internazionale organizzato dal Ministero del Lavoro e dall'Inail dal titolo "Sostenere crescita e competitività delle imprese promuovendo salute e sicurezza sul lavoro in tempi di crisi", aperto dal Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, dal Presidente dell'Inail Massimo De Felice, con il coordinamento del Direttore generale Minlav Paolo Onelli. Sono stati relatori autorevoli rappresentanti italiani e stranieri tra cui Christa Sedlatschek, Direttore dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro Eu-Osha, Francois Engels - Federazione europea artigianato e piccole e medie imprese Ueapme, Sandra Polaski - Organizzazione Internazionale del Lavoro Oil, le Parti economiche e sociali presenti nella Commissione Consultiva permanente sulla salute nel lavoro.

Nel sito Inail è possibile consultare la sintesi di alcuni interventi significativi, quali:

- I dati del Report 2014 della Banca Mondiale.

- Oltre 11 milioni le giornate perse a causa degli infortuni.

- Le statistiche fondamentali per calibrare le azioni politiche.

- Non è un costo ma un elemento di competitività.

- Necessari processi di semplificazione per le Pmi.

- Il risarcimento economico indispensabile ma non sufficiente.

- Importante coordinare le attività.

- Il ruolo cruciale della formazione.

"La prevenzione - ha detto De Felice aprendo i lavori - è un fattore di crescita, perché limitare i rischi professionali induce progressi tecnologici e può ridurre i costi sociali ed economici in misura molto significativa".

Dall'analisi del nuovo quadro strategico europeo, l'aspetto più interessante che emerge risiede nella volontà di coniugare il miglioramento della qualità del lavoro, l'aumento di competitività e la produttività delle imprese europee, specialmente nelle Pmi, come pure evidenziato dalla Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha). Inoltre si demanda ad un Decreto del Presidente della Repubblica l'individuazione dei settori e dei criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Nella nota esposta dalla Confsal, si è fatto riferimento alla Commissione consultiva permanente, appena rinnovata per altri 5 anni, indicandola quale strumento prioritario per corrispondere alla strategia nazionale di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In linea con le indicazioni della Commissione Europea, vanno evidenziate alcune iniziative che dovranno caratterizzare le attività dei comitati speciali di approfondimento che saranno presto costituiti:

• da considerare sono tre nuove Direttive europee in materia di appalti nei settori servizi, lavori, acqua, energia, trasporti e postali.

• Inoltre: norme comuni in materia di contratti di concessione, per promuovere una concorrenza leale, garantire il miglior rapporto qualità-prezzo e combattere il dumping, introducendo nuovi criteri di aggiudicazione - norme queste che dovranno essere recepite da tutti i Paesi membri entro marzo 2016, ovvero nuove regole per i subappalti e disposizioni più severe sulle "offerte troppo basse", con possibilità di esclusione di contraenti non rispettosi delle norme UE (come già considerato dal Sistema di qualificazione delle imprese in ambito art. 6 Testo unico, finora non approvato dalla Commissione).

• Dovendo conseguire il quadro strategico europeo, occorre tuttavia considerare l'alta percentuale di presenza nel nostro sistema produttivo di micro-imprese, molte delle quali in aperta difficoltà rispetto alle norme da adottare; ovvero bisogna evitare che molte di queste siano a rischio di esclusione dal mercato, magari ricorrendo a idonei interventi formativi, organizzativi o comunque di accompagnamento alla soluzione del problema.

• A livello di sostegno concreto alle piccole e micro imprese, la Commissione permanente, in ambito sistema di informazione - comunicazione, potrebbe inoltre sostenere la metodologia Eu-Osha - Oira, creata a favore delle Pmi con il coinvolgimento delle Parti sociali e delle Autorità nazionali. l'Oira può facilitare il processo di prevenzione dei rischi : l'uso è gratuito - gli strumenti sono on-line - sono flessibili e dedicati per settori.

Riguardo all'individuazione di attività lavorative comportanti rischi particolari: sono da considerare come piattaforma di lavoro le quattro relazioni di esperti, già molto commentate, che trattano dei rischi emergenti fisici, biologici, psico-sociali e chimici quali ad esempio le nanotecnologie.

Da qui anche una possibilità aggiuntiva di seguire il nuovo Quadro strategico dell'Ue 2014-2020 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ENERGIE RINNOVABILI

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

voro rispondente alle nuove realtà produttive e imprenditoriali.

I tre gruppi di lavoro costituiti per l'occasione hanno proceduto, tra l'altro, ad un riepilogo dei possibili rischi per la salute e sicurezza sul lavoro in alcuni dei principali settori dell'economia verde, come:

Fotovoltaico - cadute dall'alto - elettrocuzione - disturbi muscolo-scheletrici - esposizione ad agenti chimici: silicio cristallino, silicio amorfo, tellururo di cadmio e seleniuro di indio rame, arseniuro di gallio; ustioni, incendi, esplosioni;

Eolico - cadute dall'alto - condizioni microclimatiche sfavorevoli - disturbi muscolo-scheletrici - elettrocuzione - esposizione a resine, stirene, solventi, polveri, ecc - incendi;

Solare termico - cadute dall'alto - ustioni - elettrocuzione - microclima sfavorevole - incendi ed esplosioni;

Geotermico - cadute dall'alto - emissioni di sostanze quali zolfo, silice - arsenico, antimonio e mercurio - elettrocuzione - rischi derivanti da attività di scavo e trivellazione (es. rumore, vibrazioni) - ustioni;

Bioenergia/Biomasse - incendi ed esplosioni - esposizione ad agenti biologici - esposizione ad agenti cancerogeni, gas e metalli pesanti - asfissia - esposizione a polveri e composti organici volatili;

Idroelettrico - cadute dall'alto - elettrocuzione - esposizione a sostanze chimiche (es. policlorobifenili) - rischi idrogeologici;

Gestione e riciclaggio rifiuti - movimentazione manuale dei carichi, rumore e vibrazioni - incendi ed esplosioni - interazioni con macchine e attrezzature - esposizione ad agenti biologici (virus, batteri, funghi, ecc) - esposizione a particolato aerodisperso (polveri e fibre) - esposizione a sostanze tossico-nocive.

INAIL: i settori industriali ai quali possono essere ricondotti i lavori verdi sono molto diversificati:

• produzione di energia su scala industriale da fonti rinnovabili (eolico, solare, ecc.); • trasmissione, distribuzione e stoccaggio dell'elettricità ed energia rinnovabile domestica e su piccola scala; • tecnologie per l'edilizia; • bioenergia e applicazioni energetiche della biotecnologia; • processi di smaltimento dei rifiuti; • trasporto ecosostenibile, tecnologie e processi produttivi ecosostenibili; • nanotecnologie e nanomateriali. Dai fattori di cambiamento e dai settori industriali sono state definite tre tematiche: valori ecologici, crescita economica e innovazione delle tecnologie verdi; attribuendo ad essi i valori "basso" ed "elevato" sono stati individuati gli scenari possibili.

delle gestioni speciali

ANNO 2015

Assegni familiari e quote maggiorazione

per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;

• Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati;

I. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2015

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di Euro.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2014 è stata pari al 2,1% per cento.

Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.

* * *

Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

confsal
SOCIETÀ CULTURA LAVORO
Confederazione generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Settimanale di politica e informazione sindacale
Direttore MARCO PAOLO NIGI
Direttore responsabile FEDERICO DE LELLA
Comitato di redazione:
Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli - Barbara Cappiello
DIREZIONE: Viale di Trastevere, 60 - 00153 Roma
Tel. 06 5809705 - Tel./Fax 06 5800370 - Tel. 06 5416496
e-mail: redazione@confsal.it - scl_info@yahoo.it
AMMINISTRAZIONE: Viale di Trastevere, 60 - 00153 Roma
Sito internet www.confsal.it
Gestione editoriale: Società Cooperativa Editoriale Cultura Lavoro s.r.l.
Viale di Trastevere, 60 - 00153 Roma - iscritta al R.O.C. al n. 9453
ORGANIZZAZIONE EDITORIALE: Italo Meschini
La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 250
Registrato Tribunale di Roma al n. 495 del 7-10-1996 Sped. A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
Stampa: PINTOGRAF - Via Menalca, 37 - 00155 Roma
L'organo di stampa è aperto a tutte le collaborazioni che, per necessità redazionali, potrebbero tuttavia non essere integralmente accolte. Non si pubblicano articoli già comparsi su altri giornali.
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

II. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2015

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2015 e per l'intero anno nell'importo mensile di Euro 502,39.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2015:

• Euro 707,54 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

• Euro 1238,19 per due genitori ed equiparati.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle Associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei Consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.